

COMUNE DI OLGiate OLONA

STATUTO

Delibera n. 19 del 7/4/2004.

PARTE PRIMA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Olgiate Olona è ente locale che rappresenta la propria comunità ed esercita le funzioni di interesse pubblico ad esso attribuite.

2. Il Comune di Olgiate Olona è ente autonomo nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

5. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.(art. 118, c. 4 della Costituzione).

Art. 2 - Stemma gonfalone

1. Il Comune ha, come suo distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1951 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto col provvedimento succitato.

Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di legge.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Olgiate Olona comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Centro, Gerbone, Buon Gesù, storicamente riconosciuti dalla comunità.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare, nel rispetto della legge.

Art. 4 - Finalità e funzioni

1. Il Comune promuove e valorizza lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, così da "concorrere al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4 della Costituzione), nel rispetto della storia, della cultura e della tradizione

locale, riferendosi ai grandi valori, anche spirituali, che ispirano la convivenza civile e ai principi della Costituzione. Viene, così, riconosciuta la dignità e il primato della persona in ogni momento della sua vita, fino alla sua morte, e della famiglia come cellula primaria per la costruzione della comunità civile.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico indicate all'art. 1, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Pertanto il Comune favorisce l'iniziativa autonoma dei cittadini in forma singola e/o associata nello svolgimento di funzioni e servizi.

3. La sfera di governo del Comune è data dagli interessi e dalla promozione dello sviluppo della propria comunità.

4. Il Comune ispira la propria azione ai valori esposti ai commi 1 e 2 per cui tende:

a) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) alla promozione e/o al riconoscimento della funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso l'aiuto a forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) al sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona valorizzando, dove è possibile, le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) al recupero, tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) alla solidarietà e all'accoglienza verso le persone e le realtà sociali, le famiglie ed i gruppi più deboli e bisognosi di tutela quali i giovani, le donne, gli anziani, gli ammalati e verso i cittadini stranieri in genere.

f) alla promozione di una cultura di cooperazione internazionale e di sostegno alle attività dell'Unione Europea;

g) all'applicazione delle norme in materia di parità tra i sessi in ogni settore di attività'.

Art. 5 – Realizzazione di forme di cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia attraverso la collaborazione delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, collaborazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 6 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative che gli vengono attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione.

Art. 7 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Responsabile del Servizio Affari Generali avvalendosi del messo comunale, nominato dalla Giunta, è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi del Comune

Art. 8 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
5. Nella definizione delle competenze dei propri organi il Comune di Olgiate Olona applica il principio della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, facenti capo, agli organi di governo suddetti, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, facente capo ai responsabili di servizio.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri.

Art. 10 - Natura e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo le modalità fissate da un apposito regolamento.
3. La competenza del Consiglio è fissata dalla legge.

Art. 11 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine

indicato nella comunicazione scritta, cioè entro 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento:

a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, nel rispetto, per l'uso delle stesse, delle limitazioni previste dalla legge;

b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni;

d) del diritto ad ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, nei casi disciplinati dal regolamento.

2. Ai Consiglieri è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e ad ogni commissione consiliare, per non più di una seduta al giorno, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla legge.

3. I Consiglieri hanno inoltre il diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato.

4. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori che siano sottoposti a procedimenti giurisdizionali per fatti e atti connessi all'espletamento del loro mandato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Maggioranza e minoranza consiliare

1. L'appartenenza dei Consiglieri comunali alla maggioranza ovvero alla minoranza consiliare è determinata per effetto diretto del risultato elettorale.

2. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale è subordinata a motivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare.

Art. 14 - Gruppi Consiliari

1. Il Gruppo Consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti nella stessa lista, nonché dai Consiglieri che, seppure eletti in altra lista, dichiarano di volerne fare parte, purché siano stati accettati.

2. I consiglieri che, eletti singolarmente in una lista, non abbiano aderito o in seguito fuoriescano da un gruppo costituito possono formare, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare, un Gruppo Misto.

3. Ciascun Gruppo Consiliare elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento.

4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:

a) l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;

b) gli effetti della mancata designazione del capogruppo.

Art. 15 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti temporanee o speciali con competenza nei diversi settori di attività comunale, nonché commissioni aventi funzioni di controllo, indagine o garanzia.

2. Ciascuna Commissione è composta con criterio proporzionale riferito ai componenti di minoranza e di maggioranza.

3. Qualora vengano istituite commissioni di controllo o garanzia, ne viene attribuita la presidenza ad un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza.

Art. 16 - Commissioni comunali

1. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta Commissioni Comunali con compiti speciali. I Commissari possono essere scelti anche al di fuori del suo seno.

2. Un apposito Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 17 - Sessioni Consiliari

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Nei restanti casi possono svolgersi sessioni straordinarie nonché sedute urgenti, indette nei modi di regolamento.

Art 18 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio spetta al Sindaco, che vi provvede mediante avviso scritto da consegnare al domicilio eletto nel territorio comunale da parte dei singoli Consiglieri, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento.

2. L'avviso della convocazione del Consiglio comunale deve anche contenere la data della eventuale seconda convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco eletto nei termini previsti dalla normativa.

Art 19 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Il Regolamento delle riunioni del Consiglio determina le modalità di applicazione della norma di cui al comma precedente quando la richiesta di convocazione venga presentata a sessione consiliare aperta.

3. Il medesimo Regolamento coordina le predetta norma con quelle che disciplinano la sequenza di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, garantendo comunque la discussione entro il termine della sessione consiliare in corso.

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà' dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno stabilito precedentemente, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri.

3. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, con le modalità e salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 22 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, che debbono essere effettuate a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi le schede illeggibili e le nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

2. Per le nomine e le designazioni che rientrano nella competenza del Consiglio si applica, in deroga al disposto dell'art. 20 comma 1°, il principio della maggioranza relativa.

3. Il Regolamento determina le norme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio.

Art. 23 - Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali. I verbali dei singoli oggetti all'ordine del giorno vengono sottoscritti dal Sindaco che presiede l'adunanza.

2. In caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento del Segretario Comunale, le funzioni predette spettano al Vice Segretario, ove previsto in pianta organica e nel rispetto delle vigenti norme.

3. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte dal Vice Segretario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco.

Art. 24 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, in seguito ad eventi eccezionali o particolari.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Capo III La Giunta Comunale

Art 25 - Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Art. 26 - Natura e funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di impulso dell'attività amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 27 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori, che possono, nel numero massimo di tre, anche non essere Consiglieri Comunali, purché eleggibili a consigliere comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è affidata al Vice Sindaco o ad altro assessore munito di delega.

Art. 28 - Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento.
2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco od agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 29 - Durata in carica della Giunta

1. La legge stabilisce le norme relative alla durata in carica della Giunta, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica.

Art. 30 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca da parte del Sindaco, decadenza o morte.

Art. 31 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto disposto dal successivo art. 40.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, dipendenti comunali ovvero anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco o degli Assessori.

5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.

6. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.

7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non intervengono almeno cinque componenti.

8. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di Segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 23.

Art. 32 - Attribuzioni della Giunta in materia di rapporti col Consiglio

1. Appartiene alla competenza della Giunta:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sotto forma di proposte di deliberazioni, proposte di regolamenti e in genere proposte di provvedimenti di competenza consiliare;

b) attuare gli indirizzi generali del Consiglio, operando le conseguenti scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative anche relative alle finalità e alle scale di priorità;

c) predisporre il progetto di bilancio preventivo annuale, con annessa relazione previsionale e programmatica, nonché quello del bilancio pluriennale;

d) presentare la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

e) riferire in sede di approvazione del conto consuntivo al Consiglio circa la propria attività, mediante apposita relazione da presentare unitamente a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali;

In particolare appartiene alla competenza della Giunta:

a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) tenere i rapporti con le libere forme associative e con gli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto;

c) concedere contributi a terzi (enti, organismi, associazioni, singoli) sulla base dei criteri generali fissati nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio;

d) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salva la competenza consiliare quando riguardino beni immobili;

e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, sia in sede giurisdiziale che amministrativa, nominare i difensori delle ragioni del Comune, dare esecuzione al giudicato ed approvare le transazioni;

f) deliberare gli storni riguardanti la parte corrente del bilancio, nonché i prelievi dal fondo di riserva;

g) approvare le variazioni meramente quantitative dei tributi e dei contributi parafiscali, che non incidano sugli aspetti ordinamentali/regolamentari;

- h) approvare le variazioni meramente quantitative delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, che non incidano sugli aspetti regolamentari;
- i) nominare e revocare gli organismi, le commissioni e i comitati operanti all'interno dell'Amministrazione;
- l) esprimere pareri sugli accordi di programma che il sindaco intende promuovere.

Art. 34 - Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa

1. Appartiene alla competenza della Giunta:

- a) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, nonché la dotazione organica del personale;
- b) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo economico interno di gestione.

Art. 35 - Attribuzioni della Giunta in materia di gestione del personale

1. In materia di personale appartiene alla Giunta la competenza ad adottare quei provvedimenti che non siano demandati, dalla legge e dal presente Statuto, al Sindaco, al Segretario Generale e ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 36 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dal Testo Unico art. 42 comma 4 D.lgs 267/2000.

2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Capo IV

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Art. 37 - Norme comuni

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività delle deliberazioni di Consiglio e Giunta sono disciplinate dalla legge.

Capo V Il Sindaco

Art. 38 - Natura e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione dinanzi al Consiglio comunale.

Art. 39 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
- c) dà impulso e coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) provvede alla nomina della Giunta e alla revoca dei singoli assessori;
- e) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
- f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, su conforme deliberazione della Giunta, da adottarsi anche in via di sanatoria nei soli casi di azioni possessorie, cautelari o d'urgenza;
- g) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- h) aderisce, sentita la Giunta, agli accordi di programma;
- i) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e statale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformità alla legge;
- m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- n) nomina i responsabili dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- o) nomina il segretario generale scegliendolo nell'apposito albo;
- p) conferisce al segretario generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale.

Art. 40 - Deleghe del Sindaco

1. Oltre ad avere la facoltà di conferire ad un Assessore la speciale delega vicaria di cui al precedente articolo 28, il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni che attengono a materie definite ed omogenee.
2. Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
3. Quando particolari motivi lo rendano necessario od opportuno, il Sindaco può con proprio provvedimento, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere omogeneo.

Art. 41 - Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Quale Ufficiale del Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Per esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente 3° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo.

Art. 42 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni anzidette.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario inviato per l'adempimento delle funzioni stesse.

4. Il Sindaco e i delegati depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Titolo III DIFENSORE CIVICO

Art. 43 - Istituzione, competenze e poteri

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'amministrazione comunale nonché degli enti ed istituzioni da questi dipendenti.

3. Il difensore civico interviene d'ufficio oppure su richiesta scritta di persone, singole o associate, al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità, la correttezza nell'emanazione di provvedimenti ad efficacia generale o ad efficacia generale e particolare.

4. Il difensore civico:

a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;

b) può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;

c) può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale o alla Giunta;

d) deve presentare ed illustrare, entro il mese di marzo, al Consiglio Comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;

e) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;

f) assume gli atti e svolge le attività necessarie per il perseguimento dei fini di cui all'art. 11 D.lgs 267/2000, nonché previsti da altri atti normativi.

Art. 44 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.

2. Ai fini dell'elezione necessita la maggioranza di due terzi più uno dei consiglieri assegnati.

Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, l'elezione del difensore civico deve essere nuovamente votata dal Consiglio Comunale non prima di tre mesi e non oltre sei mesi dalla prima votazione. Nella seconda votazione è richiesta la stessa maggioranza della prima. Non si dà luogo alla seconda votazione qualora, al termine della prima, il Consiglio Comunale, a voti unanimi, non la ritenga necessaria.

3. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità o incompatibilità, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo, comunque non oltre sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La carica di difensore civico non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.

Art. 45 - Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso di diploma di laurea in materie giuridico - economiche e dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. Sono cause di ineleggibilità:

a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, di deputato o senatore;

b) la qualità di dipendente del Comune o di ente o istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;

c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo;

d) la qualità di segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici;

e) la qualità di segretario di gruppi o formazioni che abbiano presentato liste alle elezioni;

4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alla rimozione delle cause entro il termine di trenta giorni.

5. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza di voti occorsa per la sua elezione.

Art 46 - Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del difensore civico , mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari.

2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.

3. Il difensore civico gode di un'indennità pari a un terzo di quella degli assessori comunali.

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I Servizi e Uffici

Art. 47 - Organizzazione dei servizi e degli uffici

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri stabiliti e le necessità operative.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto nell'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ove esista e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

6. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposte avanzate dal Segretario Comunale, sentiti i responsabili dei servizi, dispone il piano occupazionale e quello di mobilità interna, in relazione alle necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

7. L'organizzazione persegue il miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini.

8. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

9. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 48 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.49 - Attribuzione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 50 - Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 51 – Responsabilita' dei servizi

1. Nel regolamento di organizzazione e nella dotazione organica del personale vengono individuati anche il numero dei servizi e le funzioni dei responsabili.
2. Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e a seguito delle necessarie modifiche regolamentari, l'ente potrà dimensionare qualitativamente e quantitativamente la propria dotazione organica e le qualifiche massime applicabili ai dipendenti responsabili di servizio, adeguandole alle attività da svolgere e ai vincoli di bilancio, secondo la normativa vigente.

Art 52 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne, ad alto e comprovato contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari devono stabilire, in ordine al conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale:
 - a) la durata, che non potrà comunque essere superiore al triennio, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistico-professionale del rapporto.

Art. 53 - Responsabilità disciplinare del personale

1. Il Regolamento del personale determina, secondo le norme per gli impiegati civili dello stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Capo II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art 54 - Poteri del Comune

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

- a) Produzione di beni;
- b) Attività rivolte a realizzare fini sociali;
- c) Attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 55 - Forme di gestione

1. Le modalità di gestione e di affidamento da parte del Comune dei servizi pubblici locali sono disciplinate dalla normativa vigente in materia. L'ente potrà procedere di volta in volta nell'ambito e nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge di riferimento.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Consiglio Comunale.

Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I
Norme generali

Art. 56 - Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Art. 57 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58 - Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 g) risorse per investimenti;
 h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore della Civica Amministrazione.

2. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge il Comune applica con atti collegiali in base alle rispettive competenze, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

3. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. In carenza di questa garanzia il Comune si riserva la facoltà di erogare tali servizi alle suddette condizioni.

Art. 59 - Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.

4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale.

Art. 60 - Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto del responsabile del servizio interessato.

3. L'atto deve indicare, oltre all'eventuale importo di spesa:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalle normative della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

Capo II Gestione finanziaria

Art. 61 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando

i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della pubblicità e veridicità'.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'Ufficio Ragioneria.

Art. 62 - Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 63 - Tesoreria Comunale

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Capo III Revisione economico - finanziaria

Art. 64 - Collegio dei revisori: elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri e da scegliersi

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Sono esclusi dalla scelta i professionisti che risultano iscritti negli albi speciali.

3. Non sono eleggibili coloro che rientrano nei casi previsti dagli artt. 2382 e 2389 del Codice Civile.

4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.

Art. 65 - Collegio dei revisori: attribuzioni e funzionamento

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico - finanziaria, potendo essere chiamato dal Sindaco ad intervenire alle riunioni dello stesso Consiglio e della Giunta per svolgere comunicazioni, esprimere pareri o formulare suggerimenti e proposte.

2. Il Collegio dei revisori, i cui singoli componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. In tale relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Collegio dei revisori esegue le verifiche di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 267/2000.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune ne debbono riferire immediatamente al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, verifica e vigilanza, il collegio dei revisori può ricorrere, quale strumento di indagine, alla tecnica del campione, in conformità alle previsioni del Regolamento di contabilità.

7. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi periodicamente o in base alle necessità e comunque non meno di sei volte all'anno; delle riunioni deve redigersi processo verbale che viene sottoscritto dai componenti del collegio.

8. Il Collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Art. 66 - Controllo economico della gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del Regolamento di contabilità e del regolamento di organizzazione, con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo l'equilibrio economico del bilancio comunale.

2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 67 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II **Forme collaborative**

Art. 68 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d' interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 69 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche mediante la costituzione di uffici comuni, o individuando nuove attività di comune interesse, ovvero iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale su proposta della Giunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 70 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi pubblici, con le modalità e nelle forme previste dalla legge.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 69, deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali per la pubblicazione negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 71 - Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 67 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 72 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve assicurare il coordinamento delle azioni e deve determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

3. L'accordo di programma viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 D.lgs 267/2000.

Capo III Partecipazione Popolare

Art. 73 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce, promuove e riconosce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il Comune inoltre per lo svolgimento di attività di interesse generale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le loro associazioni.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Titolo VII INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Capo I

Art. 74 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive mediante la preventiva notifica della proposta di provvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale. Tale regolamento indicherà altresì le modalità per la partecipazione dei portatori di interessi diffusi.

2. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione anzidetta l'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:

- atti normativi;
- atti amministrativi;
- atti di pianificazione e di programmazione;
- atti di natura tributaria e tariffaria.

Art. 75 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione

2. La risposta dell'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 76 - Petizioni

1. I cittadini, costituiti in numero non inferiore a 50, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell' amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 75 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Alla petizione risponde l'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. La stessa verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 77 - Proposte

1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni alla Giunta Comunale, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La Giunta Comunale deve sentire i promotori dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- revisione dello Statuto;
- tributi e bilancio;
- designazioni e nomine;
- atti normativi generali (P.R.G., Regolamenti, ecc.)

5. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum di cui al successivo art. 85.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 78 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 83, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 79 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 80 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 81 - Consulta economica e del lavoro

1. L'Amministrazione Comunale si avvale della Consulta economica e del lavoro al fine di individuare e garantire una sede istituzionale di confronto e di verifica con gli organismi rappresentativi delle istanze economico - produttive della collettività locale e di raccogliere il loro apporto tecnico - consultivo nell'ambito delle materie di interesse pubblico.

2. Il Regolamento disciplina la composizione, le competenze nonché i tempi e le modalità dei lavori.

Art. 82 - Consulta delle Associazioni Locali

1. L'Amministrazione Comunale si avvale della Consulta delle Associazioni Locali al fine di programmare e coordinare le attività associative e di garantire la partecipazione al supporto gestionale ed organizzativo delle iniziative promosse o patrocinate dalla Amministrazione.

2. Fino all'istituzione dell'Albo comunale delle associazioni, faranno parte della Consulta le associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il regolamento disciplina la composizione e le competenze nonché i tempi e le modalità dei lavori.

Art. 83 - Incentivazione

1. Alle Associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate, nei termini di Legge, forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale che tecnico professionale e organizzativo, nel rispetto del Regolamento previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Art. 84 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - diritti di accesso

Art. 85 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, a cui sono chiamati a partecipare tutti i cittadini residenti di età superiore ai 18 anni.

2. Non possono essere indetti referendum nelle materie di cui al precedente art. 77 - 4° comma e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 6 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 86 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 87 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 88 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. E' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalita' stabilite dalla L. 241/90 e dal regolamento comunale.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, o tutelati dalle norme sulla privacy, o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e delle norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 89 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'ente, oltre che avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, può utilizzare anche i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 90 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 91 - Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettività conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 92 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

3. E' istituita la Commissione speciale dello Statuto avente lo scopo di sovrintendere al funzionamento delle norme di cui al presente Statuto con il compito di relazionare al Consiglio Comunale sullo stato di applicazione delle singole norme.